

# STATUTO SOCIETARIO

## Articolo 1 FINALITA'

Nello spirito della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di

### **Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO GIOVANILE RITMICO**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) delle quali esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti, le normative del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni Internazionali cui FISG aderisce. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire al CONI, alle leghe sportive sia nazionali che locali.

Si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico nei confronti delle stesse secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dagli organi preposti.

L'associazione si propone:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive del ghiaccio, agonistiche e non;
- c) di attivare ogni iniziativa idonea a favorire lo sport del ghiaccio e sportiva in genere, tra gli associati;
- d) di gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- f) allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- g) organizzare attività ricreative culturali a favore dei propri soci;
- h) esercitare, in via meramente marginale e senza fini di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha sede legale in Como, Via Gabriele D'Annunzio 44.

## Articolo 2 SOCI

L'associazione è formata da soci:

- FONDATORI

- BENEMERITI
- EFFETTIVI
- SOSTENITORI
- ATLETI

I soci FONDATORI sono coloro che hanno fondato l'associazione.

I soci BENEMERITI sono coloro che per donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci EFFETTIVI sono coloro che, previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione da un socio effettivo. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La qualifica di socio si acquista solo al momento dell'iscrizione nel libro soci, a seguito di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, essendo composto da persone che hanno altre attività. Durante il periodo intercorrente fra la domanda di ammissione a socio e la effettiva accettazione, chi presente domanda può partecipare ai corsi e alle attività della associazione perché rientranti nell'oggetto sociale e perché lo scopo dell'associazione è quello di promuovere lo sport. Nel caso di versamenti di importi gli stessi verranno considerati quota - se la persona verrà accettata all'interno dell'associazione - ovvero restituiti - nel caso in cui la persona in questione, per qualsivoglia ragione o motivo non dovesse essere accettata a partecipare alla vita sociale.

I soci SOSTENITORI sono coloro che versano liberamente contributi a favore dell'associazione.

I soci ATLETI sono coloro che, tesserati per enti affiliati al CONI, svolgono attività agonistica. I soci atleti possono godere di una particolare assistenza da parte dell'associazione medesima a supporto dell'attività sportiva. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'associazione stessa può offrire. I soci hanno il diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'associazione medesima.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità a causa del mancato pagamento della quota annua e dopo delibera di cancellazione adottata dal Consiglio Direttivo. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi previo versamento delle quote arretrate;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione e che, con la condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei soci in seduta Ordinaria. Il socio radiato non può essere riproposto.

Non potranno rivestire la qualifica di socio: persone fisiche, persone giuridiche o enti comunque costituiti o denominati, qualora già soci in altre società sportive appartenenti alla specialità da questa praticata.

E' fatto altresì divieto all'associazione ed ai suoi soci di assumere e detenere a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie in altre società affiliate agli stessi Enti, nonché di effettuare finanziamenti a favore di altri affiliati.

Inoltre non possono rivestire la qualifica di socio coloro che abbiano ricevuto sanzioni anche presso altre Federazioni o Enti sportivi per illecito sportivo o frode sportiva.

### **Articolo 3 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di enti pubblici o privati
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara
- dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti
- da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione
- da donazioni, lasciti o successioni

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno 1 Luglio e terminano il giorno 30 giugno di ogni anno.

### **Articolo 4 QUOTE SOCIALI**

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

Le quote versate non potranno mai essere restituite.

I soci che non provvedano nei venti giorni successivi all'inizio di ogni esercizio sociale ( 1 Luglio) al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati morosi con conseguente cancellazione dal libro soci. Le dichiarazioni di morosità e cancellazione dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 5 GLI ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci (Ordinaria e Straordinaria)
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

### **Articolo 6 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica  
Gruppo Giovanile Ritmico - Como

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Articolo 7 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

Possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi.

I Soci minorenni hanno il diritto farsi rappresentare da un genitore o da chi ne fa le veci. Il rappresentante del socio minorenne non acquisisce, per questa sua posizione, diritto alcuno di Socio.

#### **Articolo 8 DELEGHE**

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante lettera di delega.

Nessun socio può avere più di due deleghe per un totale di tre voti compreso il suo.

#### **Articolo 9 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria, oltre che dal Presidente - su sua decisione - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria delibera, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'Ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni.

#### **Articolo 10 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

La convocazione delle Assemblee in seduta ordinaria e straordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi alla bacheca sociale presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorre il voto favorevole di quattro quinti degli associati con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea incarica un socio di espletare le funzioni di segretario.

Le votazioni possono essere palesi o a scrutinio segreto: sarà compito del Presidente dell'Assemblea individuare di volta in volta le modalità delle singole votazioni.

Le delibere dell'Assemblea, prese a norma del presente Statuto, vincolano tutti i soci sia assenti che dissenzienti.

#### **Articolo 11 ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea Generale dei soci in seduta Ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione morale e tecnica sull'attività dell'anno sociale trascorso
- b) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione
- c) elegge tra tutti i soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all'associazione
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere
- e) nomina i soci BENEMERITI proposti dal Consiglio Direttivo
- f) delibera sulle proposte di radiazione
- g) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, su quelle presentate dai soci, nonché sugli argomenti che interessano la vita dell'associazione.

L'Assemblea Generale dei soci in seduta Straordinaria.

- h) delibera le modifiche statutarie
- i) delibera su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengono si sottoporre all'assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria
- j) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente statuto
- k) delibera sullo scioglimento dell'associazione

## **Articolo 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri, scelti fra i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti nel corso delle Assemblee elettive.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno ogni due mesi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di adottare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Su invito del Presidente alle sedute del Consiglio Direttivo potranno partecipare anche persone estranee all'associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate espressamente a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, fra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) curare le deliberazioni assembleari

- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché la relazione morale e tecnica
- c) compilare i regolamenti interni
- d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori in cui si articola la vita dell'associazione
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo decade quando l'Assemblea Generale Ordinaria non approva la relazione morale , tecnica e finanziaria: Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci che deve essere convocata, a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i quindici giorni successivi.

Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione ed ad esso spetta la firma sociale.

Al Presidente è attribuita in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono eseguite dal Vice Presidente.

In Caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Articolo 13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e i Regolamenti interni societari, della FISG e degli altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione avrà deciso di aderire, nonché le normative CONI, in quanto applicabili.

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere in relazione alle attività associative, fra i soci stessi, nei confronti dell'associazione, della FISG e di altri Enti di promozione sportiva.

#### **Articolo 14 INCOMPATIBILITA'**

Le cariche elettive sono incompatibili con gli incarichi di nomina, di allenatore o di ufficiale di gara.

#### **Articolo 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione, come già riportato nell'articolo 10, può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il voto personale con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti ed Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organsmo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662.

Copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione, della situazione patrimoniale e del conto economico approvati dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza alla FISG e agli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

**Articolo 16 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

*Il presente Statuto è composto di n. 16 articoli dattiloscritti in n. 6 pagine ed è stato approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi in Como il giorno 8 Ottobre 2013.*

*Il Presidente*

*Luciana Giusi Sommaruga*